

**ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E CARTOGRAFICA
Prot. 15155 del class. 07.04.05 fasc. 2533**

COMUNE di SAVIGNANO SUL PANARO. Variante Specifica al piano comunale delle Attività Estrattive adottata con DCC n. 40 del 20/12/2017 (art.34 c.1 LR 20/2000; art.12 c. 2 Dlgs 152/2006; lett.h art. 19 LR 19/1982).

PREMESSE

Inquadramento amministrativo

Nel territorio del Comune di Savignano l'attività estrattiva è disciplinata tramite il Piano Comunale per le Attività Estrattive (PAE), con valenza decennale, elaborato con riferimento al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive ai sensi dell'Art.6 della LR 17/1991 e s.m.i.

Il Comune di Savignano sul Panaro ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 23/02/1998 una Variante Generale al Piano attività Estrattive (PAE), successivamente oggetto di varianti specifiche nel 2005 (approvata con DCC n.35 del 29/06/2006) e nel 2007 (approvata con DCC n.19 del 26/02/2008).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 20/12/2017 è stata adottata una variante specifica al PAE, contenente un accordo art. 18 LR 20/2000 stipulato con le società MEG srl e Consorzio cave soc. coop

In data 17/01/2018 con prott. comunali n. 654, 655, 656 acquisiti dalla Provincia di Modena con prott. 2088, 2087, 2089 del 17/01/2018 il Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive ha inviato la suddetta variante specifica al PAE.

La variante è corredata da una dichiarazione inerente la procedura di VAS- Valsat in cui il Responsabile del Procedimento dichiara che visti i contenuti la variante è sottoposta a verifica di assoggettabilità.

Con prot. 6298 del 16/02/2018 la Provincia di Modena ha chiesto parere all'Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna in merito alla variante al PAE. L'Agenzia si è espressa con nota prot. 12487 del 20/03/2018 acquisito agli atti della Provincia con prot.10442 del 21/03/2018; (ALLEGATO 2)

Contenuti della Variante

Come si evince dalla Relazione Illustrativa:

“Questa variante al PAE è frutto di un nuovo accordo con alcune delle imprese del settore estrattivo operanti a Savignano ed è diretta a creare le condizioni per l’attuazione delle previsioni estrattive tramite la modifica delle modalità di escavazione e della destinazione d’uso finale di tre aree di cava: il polo estrattivo n. 11 (cava OASI), l’ambito estrattivo comunale “cava Fallona” (AEC Fallona) e l’ambito estrattivo comunale “Frantoio MEG” (AEC MEG). Come già accennato il nuovo accordo consente anche di risolvere, in via extragiudiziale, il contenzioso in atto tra il Comune e la società MEG srl.

In sintesi le modifiche oggetto di accordo e della presente variante sono:

- Polo 11 (cava OASI): suddivisione in due stralci attuativi, prescrizioni attuative di maggior dettaglio, cessione delle aree a patrimonio pubblico dopo la sistemazione finale;
- AEC MEG: modifica della destinazione d'uso finale da naturalistica a in parte agricola e in parte naturalistica;
- AEC Fallona: modifica della destinazione d'uso di una parte della cava (quadrante nord-est) da “attività produttiva di lavorazione inerti” ad “attività produttiva per il recupero rifiuti da costruzione e demolizione”.

La variante prevede anche alcune modifiche normative per garantire coerenza tra le fasi di attuazione dell'accordo e le procedure di PAE e la modifica della destinazione d'uso finale dello stralcio attuativo SA2 nel polo 11, in coerenza con l'ultima variante specifica al PRG (DCC n. 17 del 29_04_2016), che ha modificato la destinazione dell'area di ex cava interna al polo 11: da “area produttiva” a “zona di riqualificazione ambientale”.

Pareri pervenuti

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- Parere ARPAE prot.2335 del 07/02/2018 acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot.5048 del 08/02/2018; (ALLEGATO 1).
- Parere dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ambito operativo di Modena prot. 12487 del 20/03/2018 acquisito agli atti della Provincia con prot.10442 del 21/03/2018; (ALLEGATO 2)

Con prot. 4402 del 17/04/2018, acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot.14067 del 18/04/2018, il Comune di Savignano sul Panaro ha comunicato che nel periodo di pubblicazione della Variante non sono pervenute osservazioni. Con la medesima nota ha provveduto a trasmettere anche il parere di AUSL (ALLEGATO 3).

Alla luce di quanto sopra

si formula il seguente parere

Parere di competenza ai sensi dell'art.34 c.1 LR 20/2000; art.12 c. 2 Dlgs 152/2006; lett.h art. 19 LR 19/1982

Appare utile premettere che con la Variante al PAE adottata con DCC 52/1997 ed approvata con DCC 14/1998 in variante al PRG il Comune di Savignano aveva provveduto a definire per le cave qui in oggetto, e anche per le altre previste dalla Variante, quali fossero le destinazioni urbanistiche provvedendo alla loro specifica zonizzazione (vedi tav. 3 zonizzazione). A tali zonizzazioni originarie deve farsi, e infatti fa riferimento la relazione illustrativa del piano in istruttoria¹.

¹Deve rilevarsi che il PRG attuale non riporta tali dettagliate previsioni di destinazione d'uso urbanistiche e pertanto necessiterebbe di essere coordinato, sia alla Variante generale PAE 98 che ai successivi atti urbanistici (Var. gen. al PRG 99 e seguenti).

La Variante al PAE in oggetto non è stata adottata in variante al PRG e quindi deve risultare allo stesso conforme.

Si rileva pertanto quanto segue.

Ambito estrattivo “Frantoio MEG”

Il PIAE della Provincia di Modena, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 44 del 16/03/2009, prescrive per l'ambito estrattivo “Frantoio MEG” un recupero esclusivamente naturalistico, in questo ricalcando le previsioni urbanistiche della Variante generale al PAE 1998 che dettagliava anche la previsione di “Parco fluviale”, di fatto definendosi una destinazione urbanistica equivalente ad una zona “G” del PRG.

L'area in questione è inoltre interessata da un Corridoio ecologico primario del vigente PTCP (art. 19 comma 7).

La proposta di variante, oggetto della presente istruttoria, prevede invece che una porzione dell'area estrattiva sia recuperata ad uso agricolo, ovvero configura di fatto una variante al PRG da zona G a zona E.

- 1. Si ritiene pertanto necessario osservare che la modifica proposta configura una variante al PAE ma anche una non esplicitata variante al PRG, in difformità dal sovraordinato PIAE a cui ci si dovrà conformare. Si richiama inoltre la disposizione del PTCP per cui, nei corridoi ecologici “deve essere garantita la conservazione in buono stato di efficienza degli habitat e delle specie presenti”.**

* * *

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all'art. 5 LR 20/2000 e ss. mm. e ii e LR 9/2008 (D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008)

Si dà atto che:

- l'Autorità Competente all'espressione del parere motivato di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. è la Provincia di Modena ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 9/08, con atto del suo Presidente;
- il Comune di Savignano sul Panaro nella sua qualità di Autorità procedente, ha prodotto una Val.S.A.T./VAS, in forma di Rapporto Preliminare quale parte integrante del Piano, e ha proceduto alle rituali pubblicazioni.

Valutazioni Ambientali

La variante in oggetto non influenza altri piani sovraordinati; gli effetti sull'ambiente, derivanti dalle introdotte modifiche, come sopra evidenziate, sono da ritenersi mitigabili, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed ambientali sopra evidenziate.

Quindi:

Visti i contenuti della Variante al PAE adottata dal Comune di Savignano sul Panaro con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 20/12/2017;

Visto il Rapporto Preliminare redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

A) Si richiama e si fanno propri il parere di ARPAE pervenuto con comunicazione prot. 2335 del 07/02/2018 acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. 5048 del 08/02/2018 (ALLEGATO 1) e il Parere del Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza – Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ambito operativo di Modena prot. 12487 del 20/03/2018 acquisito agli atti della Provincia con prot.10442 del 21/03/2018 (ALLEGATO 2), e il parere AUSL pervenuto con nota prot.4402 del 17/04/2018 acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot.14067 del 18/04/2018 (ALLEGATO 3), che alla presente si allegano per farne parte integrante e sostanziale le cui prescrizioni dovranno essere recepite in sede di approvazione del piano e/o in sua attuazione.

In conclusione si ritiene che il piano proposto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra, punto A).

* * *

Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla Variante specifica al piano comunale delle attività estrattive adottata con DCC n.40 del 20/12/2017, si propone che il Presidente della Provincia faccia proprio quanto sopra riportato:

- **sollevando le riserve di cui al punto 1 ai sensi dell'art. 34 L.R. 20/2000;**
- **facendo proprie le valutazioni ambientali sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e art.12 D.Lgs 152/2006 e loro s.m.i.**

Il Dirigente

Arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO 1

Parere ARPAE prot.2335 del 07/02/2018

acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. 5048 del 08/02/2018

Pratica SD n° 3152/2018

Spett.le Comune di Savignano sul Panaro
Area Urbanistica – Edilizia Privata e Attività Produttive
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it

e p. c. Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Territoriale Urbanistica E
Cartografica
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

USL
Dipartimento Sanità Pubblica
dsp@pec.ausl.mo.it

Arpae ER
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: Variante specifica al piano comunale delle attività estrattive, (art. 34 c. 1, LR 20/2000, art.12 c. 2 D.Lgs. 152/2006; lett. h, art.19 LR 19/1982)

PARERE DI COMPETENZA

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di Vs. comunicazione Prot. 654 del 17/01/2018, assunta agli atti con Prot. n. PGM0/2018/971 il 18/01/2018, presa visione dei documenti ed elaborati trasmessi, si esprimono le considerazioni riportate in allegato.

Dott.ssa Daniela Sesti
Dirigente Responsabile del Servizio

Allegati:
Parere di competenza

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Variante specifica al piano comunale delle attività estrattive, (art. 34 c. 1, LR 20/2000, art.12 c. 2 D.Lgs. 152/2006; lett.h, art.19 LR 19/1982)

Parere di competenza.

La variante specifica di PAE oggetto di accordo esaminata, comprende le seguenti modifiche:

- Polo 11 (cava OASI): suddivisione in due stralci attuativi, prescrizioni attuative di maggior dettaglio, cessione delle aree a patrimonio pubblico dopo la sistemazione finale;
- AEC Frantoio MEG: modifica della destinazione d'uso finale da naturalistica a in parte agricola e in parte naturalistica;
- AEC Cava Fallona: modifica della destinazione d'uso di una parte della cava (quadrante nord-est) da "attività produttiva di lavorazione inerti" ad "attività produttiva per il recupero rifiuti da costruzione e demolizione";
- Estratti modifiche NTA;
- Estratti cartografici modificati.

Polo 11 (cava OASI)

Non si evidenziano elementi ostativi alla modifica specifica di PAE relativa alla nuova suddivisione dello stralcio attuativo 1 in due parti (SA1/01 e SA1/02), oltre che alla individuazione di prescrizioni attuative di maggior dettaglio. Il volume complessivo di inerti estraibili rimane complessivamente inalterato.

E' stata inoltre apportata una modifica cartografica del perimetro del polo, definita come errore materiale, sul lato est per farlo coincidere con il confine comunale.

La modifica della sistemazione e recupero dello stralcio attuativo SA2, da "zona per attività produttive trasformazione inerti" a "zona ad uso "area ricreativa" in coerenza con l'adiacente cava Padulli di Bazzano, e successiva cessione delle aree a patrimonio pubblico dopo la sistemazione finale, risulta coerente con le opzioni di ripristino previste dal PIAE, oltreché meno impattante sul territorio in esame.

Per quanto riguarda il piano di monitoraggio ambientale per rumore, polveri, acque superficiali e sotterranee previsto dalle norme tecniche della variante generale al PAE vigente (adottata con DCC n. 40 del 26/09/2011 e approvata con DCC n. 29 del 18/06/2013) e confermato dalla variante in oggetto, si ritiene che, nell'ambito delle successive fasi attuative del Polo, debba essere meglio definito, in particolare relativamente alla localizzazione dei punti di monitoraggio, alle tempistiche di trasmissione dei dati, ai parametri e alle metodiche di monitoraggio,

Si coglie qui l'occasione per evidenziare che, per valutare l'impatto polveroso prodotto dall'attività di scavo, si ritengono, dal punto di vista ambientale, significativi esclusivamente i parametri PM10 e PTS. Si rimanda la valutazione del monitoraggio del parametro silice libera cristallina, previsto dal PAE vigente, all'Ente competente in materia sanitaria.

AEC Frantoio MEG

La proposta di variante presentata prevede la modifica tipologica di ripristino di parte dell'ambito da naturalistica a zona ad uso agricolo di tutela. Nelle NTA del PIAE (volume 2) e nelle schede monografiche allegate alle NTA del PAE variante generale del 2011, la destinazione finale dell'ambito prevista è interamente destinata a recupero naturalistico in particolare "zona di interesse paesaggistico-ambientale – parco fluviale", con recupero morfologico a piano campagna, in virtù del fatto che l'ambito ricade in una zona di protezione delle acque sotterranee settore A – area di ricarica diretta della falda (art. 12B PTCP). La variazione di destinazione d'uso proposta, pertanto, non risulterebbe coerente con quanto definito nella pianificazione sovraordinata.

Visto però, che nell'ambito in questione, non sono previsti superfici e volumi scavabili, ma la sola delocalizzazione dell'impianto esistente con eventuale caratterizzazione e bonifica dei suoli, contrariamente a quanto previsto dal PIAE, e visto che il territorio circostante è a vocazione agricola, si condivide la scelta di destinare la parte dell'ambito più prossima al fiume ad uso naturalistico, e la restante parte ad uso agricolo di tutela.

AEC Cava Fallona

La modifica dell'ambito in questione riguarda il quadrante nord-est della cava, destinato a "zona per attività produttive trasformazione inerti"; essa prevede la rimozione del frantoio esistente e l'insediamento di un impianto di trattamento rifiuti inerti, con conseguente destinazione d'uso a "zona ad attività produttiva per il recupero rifiuti da costruzione e demolizione". Nell'ambito non sono previsti superfici e volumi di scavo.

Prima dell'insediamento dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, qualora non fosse già esistente per il controllo del frantoio, dovrà essere realizzata una rete di monitoraggio delle acque sotterranee progettata sulla base di specifico studio idrologico ed idrogeologico, corredato da un programma di monitoraggio, con almeno due punti di controllo, da sottoporre a parere di Arpae, così come dovrà essere mantenuto od attuato un sistema di controllo dello scarico delle acque meteoriche ricadenti all'interno dell'area, che verranno veicolate in corpo idrico superficiale; dovrà essere inoltre attivato un piano di controllo anche del corso d'acqua ricevente i suddetti scarichi, entrambi da concordarsi preventivamente con Arpae.

Relativamente alla modifica di destinazione d'uso, è stata presentata una valutazione di impatto ambientale.

Per quanto riguarda le matrici aria e rumore, la valutazione è stata svolta confrontando i quantitativi attualmente lavorati (200000 t/anno) con quelli previsti dalla nuova attività (30000 t/anno). In base ad essi, sono stati stimati un numero di viaggi al giorno di mezzi pesanti, pari a 140 viaggi/giorno nella situazione attuale e a 24 viaggi/giorno in quella futura, considerando in entrambi i casi un flusso distribuito in maniera uniforme su 200 giorni lavorativi/anno.

Si dichiara pertanto un miglioramento della qualità dell'aria e del clima acustico, dovuti sia alla riduzione delle emissioni degli impianti fissi, a seguito dei minor quantitativi lavorati, che ai ridotti flussi di traffico.

Tra le prescrizioni proposte nella variante in oggetto, si dichiara:

1. di ritenere valide le prescrizioni del PAE relative all'attività di frantoio, eventualmente modificabili in sede di AUA
2. che le periodiche attività di frantumazione saranno concentrate in 3 campagne all'anno della durata massima di 10 giorni, mediante frantoio mobile di capacità massima di 1000 t/giorno
3. che l'impianto di frantumazione dovrà essere dotato di un efficace sistema di abbattimento delle polveri

Relativamente alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche della variante generale al PAE vigente (adottata con DCC n. 40 del 26/09/2011 e approvata con DCC n. 29 del 18/06/2013), esse prevedono un piano di monitoraggio sia per l'aria che per il rumore presso dei ricettori sensibili, i quali però non vengono specificati. Si conferma la necessità di presidiare la polverosità e il clima acustico con un monitoraggio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni:

Monitoraggio della qualità dell'aria:

- Dovranno essere rilevati PTS e PM10 su base giornaliera e parametri meteorologici a frequenza oraria. Si rimanda la valutazione del monitoraggio del parametro silice libera cristallina, previsto dal PAE vigente, all'organo competente in materia sanitaria.
- Il monitoraggio dovrà essere svolto presso il ricettore abitativo più prossimo all'impianto
- I campionamenti dovranno essere eseguiti secondo i metodi di riferimento indicati nel Dlgs 155/2010 per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
- Dovranno essere previste due campagne all'anno, una estiva ed una invernale, della durata di almeno 15 giorni ciascuna.
- Poiché tra gli obiettivi di qualità, viene richiesta una raccolta minima di dati del 90%, il periodo di monitoraggio previsto dovrà essere prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo di misura.
- Per ogni campagna è necessario fornire l'esatta ubicazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto, al fine di poter valutare la correttezza della sua collocazione.

Monitoraggio del rumore:

- Per quanto riguarda il rumore generato dall'impianto di trattamento inerti, il monitoraggio acustico dovrà essere svolto due volte all'anno, presso il ricettore sensibile più prossimo all'impianto, e su di un tempo di misura rappresentativo del periodo diurno (possibilmente nell'intero periodo diurno dalle ore 6 alle ore 22), in modo da verificare il rispetto sia del limite di immissione assoluto che di quello differenziale diurno.
- Per quanto riguarda il rumore del traffico indotto, dovrà essere svolto un monitoraggio acustico di una settimana, due volte all'anno, presso il ricettore più prossimo all'ingresso dell'area, oppure presso altro ricettore significativo individuato lungo il percorso dei mezzi di trasporto, correlato con misure di traffico transiente sulla viabilità monitorata, al fine di verificare il rispetto dei limiti di immissione assoluti.

Per entrambi i monitoraggi aria e rumore:

- I punti di monitoraggio dovranno essere concordati con Arpae.
- Annualmente dovrà essere redatta una relazione, da inviare a Servizio Coordinamento Programmi speciali e presidi di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, al Comune e ad Arpae Sezione di Modena, contenente i dati del monitoraggio e delle variabili meteorologiche contestualmente misurate, che dovrà essere corredata da un commento che colleghi le concentrazioni in aria e i livelli acustici con le attività in corso nell'impianto. Nella relazione è necessario che venga fornita l'esatta collocazione del punto di misura su opportuna planimetria, rispetto alle sorgenti di rumore/polverosità ed al ricettore d'interesse; è, inoltre, necessario che sia fornita una documentazione fotografica del monitoraggio svolto.
- I dati di monitoraggio dovranno essere forniti anche in formato file excel e inviati ad Arpae ER – Sezione di Modena entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, tale file deve contenere il resoconto di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di campionamento (concentrazioni orarie per parametri meteo, medie giornaliere per PTS e PM10)
- Eventuali semplificazioni del piano di monitoraggio dovranno essere concordate con Arpae sulla base delle misure svolte per almeno i primi due anni di attività.

Si concorda, inoltre, con tutte le prescrizioni previste nelle NTA della variante al PAE vigente per limitare la polverosità e l'impatto acustico nel sito, integrate con la realizzazione di un efficace sistema di abbattimento delle polveri per il nuovo impianto di frantumazione. Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità e dal rumore, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con ulteriori misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi.

Relativamente a quanto dichiarato in merito al traffico indotto, non risulta completamente chiara l'analisi dei flussi prodotti dal nuovo impianto: il calcolo è stato svolto, infatti, considerando una distribuzione uniforme su 200 giorni lavorativi e non sui 30 giorni di attività dichiarati dell'impianto di frantumazione. I flussi risultano così di 24 viaggi/giorno mentre diventerebbero di 160 viaggi/giorno (rispetto ai 140 viaggi/giorno attuali) se si considerassero i mezzi circolanti solo nei 30 giorni in cui opera il frantumatore. Si ritiene pertanto indispensabile, al fine di consentire l'effettiva riduzione dell'impatto prodotto dal traffico indotto, a seguito della modifica di destinazione d'uso, che vi sia una programmazione dei flussi il più possibile distribuita sui 200 giorni lavorativi. Non risulta infine specificato quali saranno le arterie interessate da questi flussi, ma viene esclusivamente indicato che l'accesso all'area impiantistica avverrà da Via Falloppie, lato sud.

NTA

Si condividono, per quanto di competenza, le modifiche apportate alle norme tecniche di attuazione. In particolare per l'AEC "cava Fallona" le prescrizioni delle schede monografiche relative all'impianto di frantumazione, dovranno essere applicate all'impianto di trattamento rifiuti, sulla base delle indicazioni riportate nel presente parere.

Come definito dall'art. 13 "Piano di monitoraggio ambientale: generalità (P)", comma 10, i risultati del monitoraggio devono essere trasmessi anche ad Arpae. Nelle schede monografiche, viene stabilita la tempistica di trasmissione dei dati relativi alle acque sotterranee, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilievo, mentre non vengono date scadenze in merito alle matrici aria e rumore.

Si chiede pertanto di integrare le suddette schede indicando anche le tempistiche di trasmissione dei dati relativi al monitoraggio delle matrici ambientali aria e rumore, definite in 60 giorni dallo svolgimento delle misure, come meglio specificato sopra, nella valutazione dell'ambito AEC Cava Fallona.

Estratti cartografici

Gli estratti cartografici presentati risultano coerenti, per quanto di competenza, con le modifiche proposte nella variante.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla variante specifica di PAE del comune di Savignano, per la quale, tuttavia, dovranno essere attuate tutte le prescrizioni sopra riportate

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Dott.ssa Antonella Sterni

Dott.ssa Barbara Notari

Collaboratori Tecnici Professionali Esperti

Dott.ssa Daniela Sesti

Dirigente Responsabile del Servizio

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

DATA FIRMA

ALLEGATO 2

Parere Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile,

ambito operativo di Modena prot. 12487 del 20/03/2018

acquisito agli atti della Provincia con prot.10442 del 21/03/2018

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.			
del			

Provincia di Modena
Dirigente del Servizio
Pianificazione Urbanistica
Territoriale e Cartografica

c.a. Arch. Antonella Manicardi
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

OGGETTO: COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO - VARIANTE SPECIFICA AL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE: FORMULAZIONE PARERE IN RISCONTRO VS, LETTERA PROT. N. 6298 DEL 16/02/2018.

Si premette che questa Agenzia ai sensi della vigente normativa regionale, con particolare riferimento alla L.R. 17/1991 e s.m.i., non è chiamata a formulare uno specifico parere all'interno del procedimento finalizzato all'approvazione dei P.A.E. comunali o delle loro varianti. Il presente contributo è pertanto reso alla Provincia in un'ottica di supporto istruttorio nel merito della Variante in oggetto, in considerazione delle conoscenze che questo Servizio detiene complessivamente in materia di attività estrattive.

Come noto, il P.A.E. del Comune di Savignano, approvato con Delibera C.C. N. 29 del 18/06/2013, ha provveduto a recepire solo parzialmente i volumi estrattivi assegnatigli dal vigente P.I.A.E.

Nella Relazione di corredo alla Variante, il Comune di Savignano ha posto in risalto *“che, anche in conseguenza della crisi del settore edilizio, le previsioni del PAE sono rimaste inattuato, e pertanto l'obiettivo della Variante è apportare alcune modifiche, concordate con gli operatori del settore, che garantiscano le condizioni per la ripresa delle attività estrattive nell'ambito del Polo 11, incentivando in tal modo l'attuazione delle misure di compensazione ambientale ad essa necessariamente connesse ai sensi del vigente PAE (demolizione frantoi a bordo fiume) ...”*.

La Variante in oggetto non provvede pertanto a introdurre variazioni ai volumi estrattivi definiti nel P.A.E., ma si riferisce alle seguenti modifiche oggetto di Accordo:

- **“Polo 11 (cava OASI):** *suddivisione in due stralci attuativi, prescrizioni attuative di maggior dettaglio, cessione delle aree a patrimonio pubblico dopo la sistemazione finale.* La Variante apporta inoltre una rettifica alla perimetrazione del lato Est del Polo n. 11 al fine di adeguarla al limite del confine comunale (modifica ammissibile ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a) delle N.T.A. del vigente P.I.A.E.);

- **A.E.C. MEG:** *modifica della destinazione d'uso finale da “naturalistica” a “naturalistica e in parte agricola di tutela”;*

- **A.E.C. Fallona:** *modifica della destinazione d'uso di una parte della cava (quadrante nord-est) da “attività produttiva di lavorazione inerti” ad “attività produttiva per il recupero rifiuti da costruzione e demolizione”.*

La variante prevede anche alcune modifiche normative per garantire coerenza tra le fasi di attuazione dell'accordo e le procedure di PAE e la modifica della destinazione d'uso finale dello stralcio attuativo SA2

Strada Pomposiana, 325	41123 MARZAGLIA NUOVA (MO)	Tel. 059.200200	Fax 059.200240
Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax. 059.248750

PEC: stpc.programmispeciali@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail: stpc.programmispeciali@regione.emilia-romagna.it

nel polo 11, in coerenza con l'ultima variante specifica al PRG (DCC n. 17 del 29_04_2016), che ha modificato la destinazione dell'area di ex cava interna al polo 11: da "area produttiva" a "zona di riqualificazione ambientale".

Le modifiche sopra richiamate, che il Comune di Savignano intende apportare al P.A.E. vigente, conseguono ad un **Accordo redatto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000** e siglato tra il Comune stesso e i soggetti attuatori delle previsioni estrattive definite nel P.A.E. Detto Accordo è indicato come propedeutico alla definizione di un ulteriore **Accordo ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2004** ("gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241").

L'Accordo ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2004, è espressamente da prevedersi per i Poli estrattivi ai sensi dell'art. 4 delle N.T.A. del vigente P.I.A.E. I contenuti dell'Accordo sono delineati nel medesimo art. 4, comma 4 il quale dispone:

"...Il PAE può demandare agli Accordi la specificazione di taluni profili relativi all'assetto di pianificazione e programmazione territoriale ed elementi di dettaglio in quanto connessi alle specifiche modalità di svolgimento temporale dell'attività (viabilità interna al Polo e di raccordo con quella esterna, aree per impianti connessi all'attività anche mobili, accessi, opere di mitigazione esterne all'area estrattiva ecc.). In tal caso l'Accordo, ove previsto in relazione alle scelte ivi contenute, prima dell'approvazione, deve essere inviato ai soggetti interessati per l'acquisizione del parere (ARPA, Autorità di Bacino, USL ecc.). L'acquisizione di detti pareri in questa fase non sono necessari quando, successivamente all'Accordo, sono resi in altra sede (VAS, VIA ecc.)."

L'Accordo è predisposto a cura del Comune interessato e, sia a norma dell'art. 24 della L.R. 7/2004 sia a norma delle N.T.A. del vigente P.I.A.E., non deve essere oggetto di valutazione a cura dell'Ente preposto a formulare le proprie riserve all'interno del procedimento finalizzato all'approvazione del P.A.E. o di sue Varianti (Provincia).

Di norma la redazione degli Accordi non comporta modifiche al P.A.E. di riferimento, in quanto da esso conseguono e si sostanziano, ma nel presente caso il Comune di Savignano ha evidentemente ritenuto opportuno procedere ad inserire elementi di dettaglio sia ad alcune Tavole, sia ad alcune norme del P.A.E. derivanti dagli approfondimenti condotti contestualmente all'Accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000 siglato con i soggetti attuatori delle previsioni estrattive contenute nel P.A.E. medesimo. Dall'esame del complesso delle modifiche proposte al P.A.E. dalla Variante in esame, non emergono sostanzialmente elementi di contrasto con le disposizioni del vigente P.I.A.E. (fatto salvo quanto di più innanzi osservato), in quanto queste modifiche sono complessivamente finalizzate a dettagliare le modalità attuative delle previsioni estrattive già definite dal P.A.E. e ad apportare elementi di razionalizzazione al sistema degli impianti di lavorazione e trasformazione degli inerti presenti nel proprio territorio, obiettivo, quest'ultimo, specificamente espresso sia nella Scheda monografica del Polo n. 11 "Bazzano", sia nella Scheda dell'A.E.C. Perimetrato "Frantoio Meg", entrambe contenute nelle "Norme tecniche di attuazione del P.I.A.E. - Volume 2 - Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati".

Nello specifico, per quanto attiene la modifica della Tavola 6 che recepisce una modifica nella destinazione d'uso finale di parte dell'area del Polo n. 11, da "Produttiva" a "Zona ad uso ricreativo/parco", non si ritiene necessario sollevare rilievi, in quanto tale scelta può competere al livello del P.A.E. comunale in quanto coerente con le destinazioni finali previste per il Polo n. 11 dal vigente P.I.A.E.

Per quanto attiene la modifica della destinazione d'uso finale da "naturalistica", a "naturalistica" e parte a "zona ad uso agricolo di tutela" dell'A.E.C. "Frantoio Meg", si rileva che quest'ultima opzione di recupero non risulta espressa nella relativa Scheda monografica (vedi pag. 436) riportata delle "Norme tecniche di attuazione del P.I.A.E. - Volume 2 - Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati", in quanto è esclusivamente indicata la tipologia di recupero a "zona destinata a recupero naturalistico".

Al proposito, si pone in risalto che tale proposta di modifica a "zona ad uso agricolo di tutela" deve risultare coerente con le prescrizioni riportate nell'Allegato alle N.T.A. del P.I.A.E. - Volume 2 Schede monografiche dei Poli e Ambiti Estrattivi Comunali perimetrati, Scheda dedicata all'Ambito Estrattivo "Frantoio Meg", paragrafo "Recupero e sistemazione finale" (pag. 441).

Si demanda pertanto l'esame di tale modifica al livello della pianificazione territoriale e urbanistica, che si ritiene la sede più appropriata per una compiuta valutazione.

Per quanto attiene la modifica proposta per l'A.E.C. comunale non perimetrato "Fallona", nella destinazione d'uso di una parte della Cava (quadrante Nord-Est) da *"attività produttiva di lavorazione inerti"* ad ***"attività produttiva per il recupero rifiuti da costruzione e demolizione"***, si pone in risalto che quest'ultima destinazione risulta coerente col vigente P.I.A.E. laddove uno degli obiettivi che si è posto tale Piano è stato anche quello di incentivare l'uso di materiali alternativi alle ghiaie. Per tale motivo non si ritiene necessario formulare particolari rilievi a tale modifica. Si demandano però alla Provincia le valutazioni in ordine al PTCP per gli aspetti **territoriali** (zone idonee alla realizzazione impianti gestione rifiuti) e al PSC per gli aspetti **urbanistici**, considerato che non è compito del PAE assentire una simile destinazione d'uso del suolo ad avvenuta conclusione delle attività estrattive. Si richiama al proposito l'art. 9, comma 5 delle N.T.A. del P.I.A.E. il quale stabilisce che *"gli usi ammessi nell' area successivamente al rilascio del certificato di collaudo sono disciplinati dal progetto di recupero e dalle norme dello strumento urbanistico generale del Comune (PRG/PSC-POC)"*. Al proposito si cita inoltre l'art. 14, comma 10 delle N.T.A. del P.I.A.E. il quale precisa che *"il PAE è piano di settore e non uno strumento urbanistico generale e pertanto non definisce usi post cava che possano produrre un definitivo mutamento dell'assetto del territorio, senza che vi sia una contestuale modifica dei piani generali; questa materia è demandata al PRG – PSC/POC"*.

Le modifiche apportate alle N.T.A. del P.A.E. generalmente attengono alla definizione di ulteriori elementi di dettaglio delle norme stesse e non costituiscono elementi di contrasto con le N.T.A. del P.I.A.E., fatti salvi i rilievi suesposti nel merito delle destinazioni finali che esigono una verifica di ammissibilità ai sensi della pianificazione territoriale ed urbanistica, posto che non è compito del P.A.E. definire usi del suolo post cava.

Per quanto attiene le modifiche delle norme di cui all'Allegato A – Polo n. 11 "Bazzano", paragrafo "ACQUE SUPERFICIALI", viene stralciata la seguente prescrizione di P.I.A.E. *"La immissione nel fiume Panaro delle acque raccolte in cava, ad escavazione in corso, non potrà avvenire in modo diretto, con connessione polo-fiume. Per la immissione verso il fiume Panaro (ad escavazione terminata), dovranno essere puntualizzate le sezioni di ingresso, per il prelievo delle acque superficiali, per ciascuna delle connessioni polo-fiume"*, in quanto questa è esclusivamente riferita al Polo n. 10 "Magazzino" e non al Polo n. 11 (come è rilevabile dall'esame delle relative *"Schede monografiche dei Poli e Ambiti estrattivi comunali perimetrati"* di cui al "Volume 2" delle *"Norme tecniche di attuazione del P.I.A.E."*).

Posti i rilievi sopra formulati a supporto dell'attività di Codesta Provincia, per quanto riguarda le competenze di questo Servizio a seguito del riordino operato dalla L.R. 13/15, non emerge la necessità di formulare valutazioni o rilievi specifici in riferimento alla Variante P.A.E. in oggetto.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito della presente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Paolo Corghi/Francesca Lugli

Il Dirigente
Dr.ssa Rita Nicolini
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 3

Parere AUSL prot. 4402 del 17/04/2018,

acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot.14067 del 18/04/2018

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica-ITAC
Sede di Vignola

Vignola, li

Comune di Savignano sul Panaro
Area Urbanistica Attività Produttive

OGGETTO: Parere Variante Specifica al Piano Comunale delle Attività Estrattive .

Esaminata a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla richiesta di parere prot 3574 del 18.01,2018 relativa all'oggetto preso atto del parere dell'Arpae, pervenuto in data 07,02.2018 prot. 9148 (Pratica SD 3152/2018) che si intende qui interamente riportato, si esprime il seguente parere integrato ai sensi della L.R. n.31 del 25.11.02 art.41:

FAVOREVOLE :

- alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nel parere Arpae
- venga rispettato il principio generale del contenimento delle emissioni polverulente sia nelle fasi di coltivazione, carico, scarico, deposito dei materiali, e trasporto degli stessi,
- vengano adottate tutte le misure ritenute idonee al fine di evitare il trasporto e deposito di materiali terrosi e lapidei sulla sede stradale principale, l'accesso e l'esodo dei mezzi pesanti dall'area di cava avvenga nel rispetto della prevenzione dell'incidentalità stradale, la viabilità dei mezzi pesanti delle macchine operatrici all'interno dell'area di cava venga studiata e progettata nel rispetto della prevenzione dell'incidentalità stradale nei confronti degli operatori presenti nell'area di cava tenendo distinti i percorsi pedonali da quelli dei mezzi mediante apposita segnaletica orizzontale ai sensi del D.Lgs 81/2008

Distinti saluti

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Dr andrea Gruppioni